



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 17 novembre 2003
Rif. P/CR.c/4182

CIRCOLARE N° 185

OGGETTO: Apertura di procedimento disciplinare – Individuazione organo competente a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine Regionale o nei confronti di un iscritto su segnalazione di un componente del medesimo Consiglio dell'Ordine

Sono pervenuti diversi quesiti da parte di Ordini Regionali in merito all'apertura di procedimento disciplinare nei confronti di un Consigliere di Ordine Regionale o nei confronti di un iscritto su segnalazione di un componente del medesimo Ordine Regionale.

Poiché nella legge professionale non sussiste alcuna norma specifica regolante la fattispecie, si è inoltrata richiesta di parere al Ministero della Giustizia quale organo istituzionale preposto al controllo e alla vigilanza degli Ordini professionali. Il Ministero, con parere del 7 ottobre 2003 prot. 3/12632/03/4, rilevata la sussistenza di lacuna normativa e la conseguente necessità di proposta integrativa della legge, ritiene che nell'immediato, e fino al completamento legislativo di specie, si possa far ricorso all'applicazione analogica di norme attinenti altri Ordini Professionali e, in particolare, al criterio che individua la competenza disciplinare dell'Ordine territoriale più vicino.

Dovendosi ovviamente escludere ogni reciprocità tra Ordini territoriali, la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine o nei confronti di un iscritto su segnalazione di un componente dello stesso Consiglio dell'Ordine è così individuata:

- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Valle d'Aosta** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Piemonte**;

- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Veneto** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Friuli Venezia Giulia**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Trentino - Alto Adige** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Lombardia**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Lombardia** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Veneto**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Piemonte** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Liguria**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Friuli Venezia Giulia** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Trentino Alto Adige**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi dell'**Emilia Romagna** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale delle **Marche**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Liguria** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale dell'**Emilia Romagna**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Toscana** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale dell'**Umbria**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi delle **Marche** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale dell'**Abruzzo**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi dell'**Umbria** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale delle **Marche**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Lazio** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Toscana**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Campania** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Basilicata**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi dell'**Abruzzo** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Molise**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi del **Molise** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Campania**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Puglia** è competente il Consiglio dell'Ordine della Regionale della **Campania**;

- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Basilicata** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Puglia**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Calabria** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Basilicata**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Sicilia** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale della **Calabria**;
- per i componenti dell'Ordine Regionale dei Geologi della **Sardegna** è competente il Consiglio dell'Ordine Regionale del **Lazio**.

Il Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato dovrà trasmettere la documentazione relativa all'eventuale apertura del procedimento disciplinare all'Ordine competente come sopra individuato. L'Ordine competente procederà ad aprire, definire o ad archiviare il procedimento.

L'Ordine competente dovrà dare notizia dell'esito del procedimento all'Ordine di appartenenza contestualmente alla comunicazione di decisione notificata o comunicata all'incolpato. Questi potrà impugnare il provvedimento nei termini e modi previsti dall'art. 6 della legge 12.11.1990, n° 339.

Tali criteri di competenza territoriale avranno efficacia fino all'avvenuta integrazione legislativa.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

